



Council of the
European Union

Brussels, 21 December 2023
(OR. en, it)

17095/23

**Interinstitutional File:
2023/0250(COD)**

JAI 1724
COPEN 469
DROIPEN 189
FREMP 392
SOC 883
CODEC 2590
INST 523
PARLNAT 259

COVER NOTE

From:	The Italian Senate
date of receipt:	21 December 2023
To:	The President of the Council of the European Union
Subject:	Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2012/29/EU establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA [11840/23 - COM(2023) 424 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find enclosed the opinion¹ of the Italian Senate on the above.

¹ The translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: <https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2023-0424>

Senato della Repubblica
Il Presidente

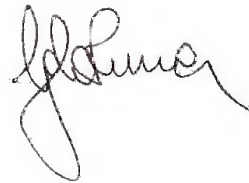
Roma, 21/12/2023
Prot. n. 223/UE

Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (COM(2023) 424 definitivo) (Doc. XVIII-*bis*, n. 16).

Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità dell'atto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti.



(All.)

Signor Pedro Sanchez
Presidente del Consiglio dell'Unione europea
1048 BRUXELLES

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Doc. XVIII-bis
n. 16

RISOLUZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Relatore LOMBARDO)

approvata nella seduta del 13 dicembre 2023

SULLA

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2012/29/UE CHE ISTITUISCE NORME MINIME IN MATERIA DI DIRITTI, ASSISTENZA E PROTEZIONE DELLE VITTIME DI REATO E CHE SOSTITUISCE LA DECISIONE QUADRO 2001/220/GAI (COM(2023) 424 DEFINITIVO)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 19 dicembre 2023

La Commissione,

premesso che:

la proposta è volta a migliorare la capacità delle vittime di esercitare i loro diritti nel quadro della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;

le modifiche alla direttiva 2012/29/UE si concentrano su cinque obiettivi: miglioramento significativo dell'accesso delle vittime alle informazioni; migliore allineamento delle misure di protezione con le esigenze delle vittime per garantire la sicurezza delle vittime vulnerabili; migliore accesso all'assistenza specialistica per le vittime vulnerabili; partecipazione più efficace delle vittime ai procedimenti penali; accesso agevolato al risarcimento da parte dell'autore del reato in tutti i casi, compresi quelli nazionali e transfrontalieri;

considerato, in particolare, che:

– le modifiche agli articoli 8 e 9 prevedono il diritto a un'assistenza specialistica gratuita, mirata e integrata per vittime con esigenze specifiche, vittime vulnerabili e vittime minori, compreso il sostegno psicologico;

– la modifica all'articolo 16, paragrafo 2, rende obbligatorio, per lo Stato membro, di anticipare il risarcimento alla vittima, subito dopo la sentenza, per poi rivalersi sull'autore del reato;

– le modifiche agli articoli 22 e 23 introducono misure rafforzate e specifiche di protezione della vittima, durante il procedimento penale;

– il nuovo articolo 27-bis chiarisce che l'attuazione della proposta di direttiva non deve interferire con l'attuazione della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (COM(2022) 105 definitivo);

tenuto conto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che valuta in modo complessivamente positivo le finalità dell'iniziativa europea,

ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, ma che sia suscettibile di miglioramento con riguardo al principio di proporzionalità, secondo le considerazioni di seguito esposte.

Elementi di criticità emergono con riguardo alla necessità di armonizzare alcune delle disposizioni della proposta con i principi dell'ordinamento italiano, con riferimento, ad esempio, alle norme relative alla possibilità per le vittime di impugnare decisioni a prescindere dalla loro partecipazione al processo e alla previsione che le autorità competenti versino direttamente alla vittima quanto stabilito quale risarcimento, surrogandosi poi alla stessa nel diritto nei confronti del condannato.

Tali criticità dovrebbero essere tenute in considerazione nel corso dei negoziati, con particolare riguardo alla misura concernente il diritto delle vittime di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato solo nell'ambito del procedimento penale, mentre nel nostro ordinamento nazionale non vi è rapporto di pregiudizialità tra il processo penale e il processo civile per quanto concerne il risarcimento del danno, che può essere richiesto nell'una o nell'altra sede, a scelta del ricorrente.

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, sebbene si preveda una riduzione degli oneri per gli Stati membri nel lungo termine, alcuni costi sono destinati ad aumentare nel breve periodo, tra cui gli oneri legati all'obbligo per gli Stati membri di istituire un sistema di raccolta, produzione e diffusione di statistiche sulle vittime di reato e di inviare tali dati alla Commissione (Eurostat) ogni tre anni, che comporta misure di adeguamento dei sistemi esistenti per la registrazione dei casi e di elaborazione di tali statistiche.